



# ASSOCIAZIONE SVIZZERA SOTTUFFICIALI TICINO

## STATUTO

### **art. 1. Nome e sede**

L'Associazione Cantonale Ticinese dei Sottufficiali, di seguito ASSU TI, è costituita quale associazione ai sensi degli art.li 60 seg. del Codice Civile Svizzero (CC) fa parte dell'Associazione Svizzera dei Sottufficiali (ASSU) di cui è tenuta ad osservare gli statuti ed i regolamenti.

### **Art. 2. Scopi**

L'ASSU è apartitica, acconfessionale, indipendente e si impegna a:

- a) Promuovere l'istruzione militare fuori servizio dei suoi membri
- b) Rafforzare l'immagine del sottufficiale nella sua qualità di capo e mantenere le tradizioni del nostro esercito di milizia.
- c) Sostenere gli interessi politici, amministrativi, economici e le relazioni pubbliche del sottufficiale, nell'ambito della difesa e della sicurezza elvetica in generale, operando d'intesa ed in collaborazione con altre associazioni militari nazionali e cantonali.
- d) Supporta e collabora con le Sezioni cantonali (e funge per esse, quando necessario, da collegamento con l'ASSU Centrale).
- e) Organizza eventi in comune ai livello cantonale.

### **Art. 3. Membri**

1. Membri dell'Associazione, sono le Sezioni regionali ticinesi dell'ASSU, costituite secondo le norme del CC e degli statuti Centrali dell'ASSU
2. L'ASSU TI può conferire lo statuto di membro onorario a persone particolarmente meritevoli.  
Queste ultime diventano soci a tutti gli effetti dell'Associazione e sono soggette ai suoi statuti.

### **Art. 4. Ammissioni**

1. La richiesta di affiliazione di una nuova Sezione è da presentare al Comitato Cantonale e deve comprendere:
  - Un esemplare dello Statuto approvato dal Comitato Centrale ASSU.
  - L'elenco dei membri del Comitato
  - L'elenco dei soci
2. Il Comitato esamina la candidatura e la sottopone con preavviso all'Assemblea TI

## **Art. 5. Dimissioni**

1. Una Sezione può rinunciare a fare parte dell'ASSU TI. Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto al Comitato al più tardi 60 (sessanta) giorni prima della fine dell'anno civile.
2. La rinuncia all'appartenenza all'ASSU TI non dà alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **Art. 6. Espulsione**

1. Per motivi gravi, il Comitato ha la facoltà di espellere un membro. La decisione in tal senso deve essere scritta e motivata.
2. Contro la decisione di espulsione è data facoltà di inoltrare ricorso, scritto e motivato.
3. Contro la decisione dell'Assemblea può essere interposto ricorso al Comitato Centrale ASSU nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione.

## **Art. 7. Obblighi**

I membri:

- Sostengono e mettono in pratica le decisioni dell'ASSU e dell'ASSU TI
- Partecipano all'Assemblea Cantonale, all'Assemblea Federale dei delegati ASSU, alle Conferenze dei Presidenti ed alle Sedute di Comitato.

## **Art. 8. Organi**

Organi dell'ASSU TI sono:

1. L'Assemblea
2. Il Comitato
3. La Commissione di Revisione

## **Art. 9. Composizione Assemblea**

1. L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione
2. L'Assemblea è composta da tutti i membri delle Sezioni e dai membri onorari dell'ASSU TI

## **Art. 10. Convocazione**

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo
2. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata su richiesta della maggioranza del Comitato o su domanda scritta da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci ASSU TI.
3. La convocazione, unitamente all'elenco delle trattande, deve essere trasmessa alle Sezioni ed ai Membri Onorari almeno tre settimane prima dell'Assemblea.
4. Eventuali proposte sezionali all'Assemblea (incluse le candidature al Comitato) devono pervenire al Comitato al più tardi 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la medesima.

## **Art.11. Deliberazioni**

1. L'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.
2. NON è ammesso il voto per delega.
3. Le deliberazioni avvengono per alzata di mano.
4. Su richiesta della maggioranza dell'Assemblea, il voto è a scrutinio segreto.
5. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei soci presenti.
6. Per la modifica degli statuti e per lo scioglimento dell'Associazione, è necessaria l'Approvazione di almeno 2/3 dei soci presenti.

## **Art. 12. Competenze**

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a. La nomina dell'Ufficio Presidenziale (presidente del giorno e scrutatori)
- b. L'Approvazione del Verbale
- c. L'esame e l'approvazione
  - Del rapporto presidenziale comprensivo del rapporto sui membri delle singole Sezioni al 31.12.
  - Del rapporto finanziario
  - Del rapporto della commissione di revisione
- d. La nomina
  - Del Presidente Cantonale
  - Della Commissione di Revisione
  - Dei Membri Onorari
- e. La revisione degli Statuti
- f. La decisione sui ricorsi contro le decisioni del Comitato
- g. La decisione di scioglimento dell'Associazione
- h. La fissazione della data dell'Assemblea e la designazione della Sezione organizzatrice.

## COMITATO

### **Art. 13.**

- Il Comitato è l'organo esecutivo ASSU TI
- Il Comitato rimane in carica per 3 anni.
- Il periodo di nomina corrisponde a quello del Comitato Centrale ASSU

### **Art. 14. Composizione**

Il Presidente, che è eletto e nominato dall'Assemblea.

Il Comitato, è composto dal Presidente e ~~due rappresentanti per ogni Sezione~~  
**un rappresentante per ogni Sezione.**

**Diritto di voto: il presidente ed un rappresentante per Sezione.**

**In caso eccezionale di impedimento, il rappresentante sezionale può delegare un suo sostituto, di regola all'interno del suo Comitato Sezionale.**

Per il resto, il Comitato si costituisce da sé e può nominare al suo interno almeno un cassiere ed un segretario.

A dipendenza delle esigenze, può istituire Commissioni speciali **o funzioni particolari, quali per esempio l'Alfiere Cantonale.**

## **Art. 15. Convocazioni**

1. Il presidente convoca il Comitato quando lo ritiene opportuno ma almeno 4 volte all'anno.
2. Il Presidente deve convocare il Comitato quando almeno (1/3 (un terzo) dei suoi membri lo richiede.
3. La convocazione deve essere trasmessa ai membri almeno 15 giorni prima della seduta.

## **Art. 16. Deliberazioni**

1. Il Comitato può validamente deliberare se ~~sono presenti almeno 5 membri e~~ la maggioranza di tutte le Sezioni è rappresentata.
2. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

## **Art. 17. Competenze**

Il Comitato rappresenta l'Associazione verso l'esterno e:

- a. Mette in atto le decisioni dell'Assemblea
- b. Amministra il patrimonio sociale, al di fuori della gestione ordinaria può disporre l'importo massimo di fr. 5000 (cinquemila) senza richiedere preventivamente l'autorizzazione all'Assemblea.
- c. Allestisce i regolamenti e vigila che siano applicati unitamente alle direttive federali e cantonali, vigila sull'operato delle Commissioni Speciali.
- d. Per le questioni amministrative l'associazione è vincolata con la firma collettiva a due del Presidente e di un membro, per le questioni finanziarie, del Presidente e del cassiere.
- e. Per l'usuale corrispondenza basta la firma del Presidente.

## COMMISSIONE DI REVISIONE

## **Art. 18. Composizione**

1. ~~La commissione di revisione è composta da 2 persone e di un sostituto che, di regola, appartengono a Sezioni differenti.~~  
**La Commissione di revisione è affidata annualmente ad un professionista del ramo specifico, esterno all'Associazione ed indipendente dalla stessa.**
2. ~~Ogni anno l'Assemblea procede a sostituire uno dei revisori con un socio di una Sezione non precedentemente rappresentata.~~  
**Ogni anno viene dato mandato ad un professionista diverso ma sempre indipendente dall'Associazione.**

**Il professionista resta in carica quale revisore 3 anni, dopodichè viene designato un altro operatore.**

## **Art. 19. Convocazione**

Il Cassiere convoca tempestivamente la commissione di revisione affinché questa possa preparare in tempo utile il proprio rapporto da sottoporre all'Assemblea.

## **Art. 20. Competenze**

La Commissione di Revisione verifica e controlla la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione ed allestisce il proprio rapporto per l'Assemblea.

### DISPOSIZIONI VARIE

## **Art. 21. Scioglimento dell'Associazione**

1. Lo scioglimento dell'Associazione ASSU TI può essere deciso unicamente dall'Assemblea, appositamente convocata.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione è bloccato e notificato al Comitato Centrale ASSU. Il patrimonio verrà redistribuito alle Sezioni in proporzione al numero dei soci sezionali risultanti al 31 gennaio dell'anno civile in corso, risultanti dal VVA e verificata dal Segretariato Centrale ASSU.

## **Art. 22. Disposizioni particolari**

Nei casi non previsti da questo Statuto fanno stato le disposizioni degli Statuti Centrali ASSU e del Codice Civile (CC)

## **Art. 22. Approvazione ed entrata in vigore**

Questo Statuto, approvato all'unanimità dell'Assemblea Straordinaria dei Delegati ASSU TI del 28 novembre 2017, abroga e sostituisce quello del 3 aprile 2014 ed entra in vigore con l'approvazione del Comitato Centrale ASSU.

Monte Ceneri, la Commissione Speciale Statuti ASSU TI

Sgt M. Ghirlanda

Sgt G. Raveane

Sgt A. Sargenti

App F. Bianchi

App S. Putelli

Approvato dal Comitato centrale ASSU il **6.2.18**

Il Presidente

La Segretaria

Wm Lombriser Peter  
(firmato in originale)

Signora Cramerì Genny  
(firmato in originale)